

Corte di cassazione, Sezioni unite, 28 aprile 2016- 19 maggio 2016 n. 20769

(Presidente Canzio; Relatore Piccialli; Pm –concl. conf.- Stabile; Ric. Lovisi).

Misure cautelari personali- Braccialetto elettronico- Indisponibilità- Conseguenze (Cp, articoli 275, 275 bis, 284 e 299)

In tema di misure cautelari personali, il giudice sia nel momento di prima applicazione della misura cautelare (*ex* articolo 291 del Cp) sia nel caso di sostituzione della misura (*ex* articolo 299 del Cp), ove ritenga applicabile quella degli arresti domiciliari con il c.d. “braccialetto elettronico”, deve verificarne la disponibilità e, in caso negativo, escluso ogni automatismo nella scelta di applicare la misura della custodia in carcere ovvero quella degli arresti domiciliari “semplici”, deve applicare quella ritenuta idonea, adeguata e proporzionata in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. In altri termini, l’ accertata mancata reperibilità del dispositivo, impone al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Le Sezioni unite affrontano la disciplina applicabile in caso di applicazione del c.d. braccialetto elettronico, allorquando il giudice ne accerti – ipotesi non infrequente- la materiale indisponibilità.

La Corte ha colto l’ occasione per ricostruire la disciplina degli arresti domiciliari “controllati” (articolo 275 bis del Cp) chiarendone la natura e il rilievo ai fini delle determinazioni del giudice in punto di scelta della misura cautelare adeguata e proporzionata.

Sotto il primo profilo, le Sezioni unite escludono, per inequivoche indicazioni sistematiche, che si tratti di una autonoma [ulteriore] misura cautelare [in tal senso, cfr. nei lavori preparatori che hanno condotto alla legge n. 4 del 2001, introduttiva dell’ istituto; ma cfr., soprattutto, la collocazione sistematica dell’ articolo 275 bis del Cp, inserito a ridosso dei principi generali in tema di misura cautelari ed, in particolare, subito dopo il disposto dell’ articolo 275 del Cp, che enuncia i criteri generali di scelta delle misure, e prima del capo II che elenca in maniera tassativa le misure cautelari personali].

Si tratta, quindi, non di una misura “nuova”, quindi, ma di una modalità nuova di applicazione di misure preesistenti: non solo gli arresti domiciliari [articolo 275 bis del Cp], ma anche l’ allontanamento dalla casa familiare [cfr. articolo 282 bis, comma 6, ultimo periodo, del Cp].

Sotto l’ altro profilo, le Sezioni unite sottolineano come la disciplina ora vigente in tema di mezzi elettronici di controllo, desumibile dall’ articolo 275 bis del Cp, imponga al giudice che ritenga di applicare gli arresti domiciliari l’ obbligo di motivare in positivo sulla non necessità

dell'imposizione del braccialetto [“salvo che le ritenga non necessarie”], essendo prevista obbligatoriamente l'applicazione della custodia carceraria solo laddove il soggetto interessato neghi il consenso all'adozione dei mezzi di controllo elettronici.

Proprio la ricostruzione di tale disciplina ha consentito di risolvere la questione controversa nei sensi di cui in massima: qualora il giudice abbia riconosciuta come misura idonea quella degli arresti domiciliari controllati, nell'ipotesi di constatazione della carenza del dispositivo, non vi è alcun automatismo applicativo [in particolare, è escluso che debba automaticamente ed obbligatoriamente applicarsi la custodia in carcere], ma è imposto al giudice di rinnovare l'apprezzamento sull'idoneità della misura pertinentemente applicabile, proprio alla luce della circostanza di fatto della indisponibilità del dispositivo. In esito a tale rinnovato apprezzamento, potrà giustificarsi, nel concreto, l'applicazione della custodia in carcere, ove in positivo dovesse ritenersi l'inidoneità degli arresti domiciliari “semplici” a soddisfare le esigenze cautelari, ovvero potrà applicarsi quest'ultima più gradata misura, ove la carenza del mezzo di controllo sia ritenuta superabile e non pregiudizievole nell'ottica prevenzionale.

GIUSEPPE AMATO